


# COMUNE DI BARBARANO MOSSANO

# PROVINCIA DI VICENZA





Area Entrate in Gestione Associata 2 0444 788305/325 mailto:mzamboni@comune.barbaranomossano.vi.it

# NUOVA IMU PROROGA DELLA SCADENZA DELLA RATA IN ACCONTO AL 16/09/2020

# I.M.U. ANNO 2020

**Si rende noto che** l'articolo 1, comma 739 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n 160 (Legge di bilancio 2020), che istituisce **la nuova IMU, ha inglobato la TASI**, abrogata dall'art. 1, comma 738, della medesima legge;

La base imponibile viene calcolata applicando alle rendite catastali risultanti in catasto, e rivalutate del 5%, i nuovi moltiplicatori previsti dall'art. 13 del D.L. 201/11.

L'acconto IMU deve essere versato nella misura del 50% delle aliquote deliberate per l'anno 2019.

Le nuove aliquote per l'anno 2020 sono state approvate con deliberazione di C.C. n. 21 del 22/07/2020 con conguaglio sulla rata a saldo da versare entro il 16/12/2020

In considerazione della grave crisi economica dovuta all'emergenza da COVID-19 che ha determinato in molti contribuenti la difficoltà di adempiere al pagamento della prima rata dell'IMU entro i termini previsti dalla legge, la Giunta Comunale con provvedimento nr. 42 del 28/05/2020 ha deliberato il differimento della scadenza della rata in acconto IMU al 16 settembre 2020.

Si precisa che <u>il differimento del termine di versamento trova applicazione esclusivamente sulla quota comunale IMU degli immobili</u> e non pertanto sugli immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, che continuano a mantenere la scadenza fissata per legge, ovvero 16 giugno e 16 dicembre

Il **COMUNE DI BARBARANO MOSSANO** con deliberazione di C.C. nr. 21 del 22/07/2020 ha approvato le aliquote **IMU** per l'anno **2020** come segue:

Categoria	Aliquota
Abitazione principale di categoria A/1-A/8-A/9	5,80 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0 per mille
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10 (Fabbricati strumentali attività agricole) e D/5 (Istituto di credito, cambio e assicurazione)	7,9 per mille
Fabbricati di categoria C/1, C/3 e A/10	7,9 per mille
Tutti gli fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	8,2 per mille

Aree fabbricabili 8,2 per mille

Detrazione per abitazione principale € 200,00

Fabbricati strumentali all'attività agricola 1 per mille

#### ABITAZIONE PRINCIPALE SOLO PER LE CATEGORIE A1, A8, A9 E RELATIVE PERTINENZE

- 1. Per abitazione principale, con diritto pertanto alle conseguenti agevolazioni e/o detrazioni, si intende l'unica unità immobiliare nella quale il contribuente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
- 2. Le agevolazioni sopradescritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.
- 3. Sono considerate parte integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché iscritte distintamente in catasto, purché queste siano durevolmente ed esclusivamente asservite all'abitazione principale. Si intende per pertinenza il garage o il box o posto auto, la soffitta e la cantina, classificati nelle categorie <u>C2, C6</u> <u>e C7 ed esclusivamente una sola per categoria.</u> Le pertinenze eccedenti (oltre una per categoria) si considerano altri fabbricati e devono pagare l'IMU applicando l'aliquota del 8,2 per mille.
- ➢ Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.
- La legge di stabilità 2014 ha previsto l'esenzione totale dell'IMU alle abitazioni principali e sue pertinenze per tutte le altre categorie (diverse dalle A/1, A/8 e A/9 ville, palazzi e castelli). <u>L'esenzione è prevista anche per l'anno 2020.</u>
- <u>I fabbricati rurali strumentali all'attività agricola</u>, dall'anno 2020 non <u>dovranno</u> più <u>versare</u> la TASI (tassa sui servizi indivisibili) ma <u>l'IMU</u>, per effetto dell'approvazione della nuova IMU, sempre <u>ad aliquota del 1 per mille</u>.
- ➤ La Legge 28.12.2015, n.208 (legge di stabilità 2016) ha previsto che la base imponibile IMU è ridotta del 50% per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado a condizione che il contratto di comodato sia registrato, il comodante possieda un solo immobile in Italia e che risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Tale agevolazione non spetta alle abitazioni di categoria A/1 A/8 e A/9.

#### FABBRICATI PRODUTTIVI DI CATEGORIA D

Ai sensi del comma 380, lettera f) e g) dell'art. 1 legge 228/2012 dal 2013 spetta per il 100% allo Stato il gettito dei fabbricati produttivi di categoria D ad aliquota base dello 7,6 per mille; l'incremento di aliquota spetta al Comune (codice tributo di versamento 3925 – IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO – codice tributo di versamento 3930 – IMU – COMUNE per eccedenza aliquota del 7,6 per mille).

La quota da versare allo Stato dei fabbricati di categoria D rimane fissata per legge al 16/06/2020 (acconto) e 16/12/2020 (saldo).

E' stata abolita con il decreto Rilancio la prima rata IMU (art. 177 comma 1 D.L. 34/2020) alle seguenti fattispecie:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle

case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi o manifestazioni (lett. b-bis aggiunta in sede di conversione).

Con il decreto di agosto (art. 78 del D.L. 104/2020) l'esenzione degli immobili indicati ai punti a) b) e C) è stata estesa anche alla seconda rata con scadenza 16/12/2020. A questi esoneri è stato aggiunto l'azzeramento della seconda rata avente ad oggetto gli immobili di categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici e teatrali e le unità destinate a discoteche, sale d ballo, night club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

#### **AREE EDIFICABILI**

Per le aree edificabili si informa che:

➢ la Giunta Comunale del COMUNE DI BARBARANO VICENTINO con propria deliberazione n. 96 del 28/08/2014, ha stabilito i criteri di classificazione delle aree edificabili presenti nel territorio comunale e i valori di riferimento valevoli per l'anno 2019 come descritti nel prospetto che segue, valori che utilizza il Funzionario Responsabile del tributo come base per i controlli e gli accertamenti I.M.U. ai fini del recupero dell'evasione del tributo:

DESTINAZIONE URBANISTICA	AREA URBANIZZATA	AREA DA URBANIZZARE	AREA DA URBANIZZ. ADOTTATE DAL C.C. E NON ANCORA APPROV. DALLA REGIONE
B1	€ 88,00/MQ	€ 43,00/MQ	35,00/MQ.
B2	€ 83,00/MQ	€ 43,00/MQ	35,00/MQ.
В3	€ 70,00/MQ	€ 36,00/MQ	29,00/MQ.
C1	€ 88,00/MQ	€43,00/MQ	35,00/MQ.
C2	€ 93,00/MQ	€ 43,00/MQ	35,00/MQ.
D1	€ 70,00/MQ	€ 39,00/MQ	31,00/MQ
D2	€ 70,00/MQ	€ 39,00/MQ	31,00/MQ
D3	€ 64,00/MQ	€ 39,00/MQ	31,00/MQ
D4	€ 88,00/MQ	€ 43,00/MQ	35,00/MQ
D5	€ 70,00/MQ	€ 39,00/MQ	31,00/MQ.

Nel caso di zone "A" centro storico con eventuali potenzialità edificatorie vanno applicati i valori delle zone di completamento "B1".

➢ la Giunta Comunale del COMUNE DI MOSSANO con propria deliberazione n. 21 del 09/05/2014 ha stabilito i criteri di classificazione delle aree edificabili presenti nel territorio comunale e i valori di riferimento valevoli anche per l'anno 2019 ai fini della nuova imposta IUC come descritti nel prospetto che segue, i valori che utilizza il Funzionario Responsabile del tributo come base per i controlli e gli accertamenti della componente I.M.U. ai fini del recupero dell'evasione del tributo:

DESTINAZIONE URBANISTICA	AREA URBANIZZATA	AREA DA URBANIZZARE
ZONA A	€ 86,00/MQ	€ 33,50/MQ.
ZONA B	€ 99,50/MQ	€ 33,50/MQ.
ZONA C1	€ 99,50/MQ	€ 33,50/MQ
ZONA C2	€ 93,00/MQ	€ 33,50/MQ
ZONA D1	€ 66,50/MQ	€ 39,50/MQ
ZONA D5	€ 45,50/MQ	€ 39,50/MQ
ZONA F	€ 20,00/MQ	€ 10,00/MQ
LOTTI INEDIFICATI TIPO "A"	€ 99,50/MQ (€ 59.700,00/LOTTO)	/

Nel caso di zone "A" centro storico con eventuali potenzialità edificatorie vanno applicati i valori delle zone di completamento "B1".

#### **TERRENI AGRICOLI**

#### **ESENTI:**

➤ Dal 2016 l'IMU sui terreni agricoli non è dovuta in quanto comune esente in riferimento alla Circolare 9/93 (Comuni montani e/o collinari).

# **MODALITA' DI VERSAMENTO**

Il contribuente provvederà al calcolo del tributo **IMU** in autoliquidazione versando obbligatoriamente tramite mod. **F24 al <u>NUOVO ENTE</u>**: **COMUNE DI BARBARANO MOSSANO CODICE CATASTALE**: **M401** 

• versamento 1<sup>^</sup> rata fabbricati gruppo "D" di riserva dello STATO entro il 16 GIUGNO 2020

• versamento 1<sup>^</sup> rata tutti gli altri immobili COMUNE

(fabbricati + aree edificabili) entro il 16 SETTEMBRE 2020

• versamento 2<sup>^</sup> rata entro il 16 DICEMBRE 2020

Il versamento minimo annuale è di € 12,00=.

### **DICHIARAZIONI IMU**

La Dichiarazione IMU va presentata al COMUNE DI BARBARANO MOSSANO entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

# **SERVIZIO PER I CITTADINI**

Si informano i contribuenti che sul sito internet del nuovo Ente **COMUNE DI BARBARANO MOSSANO** verrà inserito un link "Calcoli IMU + F24 "attraverso il quale il contribuente potrà autonomamente provvedere al calcolo dell' IMU dovuta per ogni singolo immobile e da versare alle scadenze sopra indicate.

L'Ufficio Tributi rimane comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o informazione per il pagamento del tributi IMU nei seguenti orari e giorni di apertura al pubblico:

LUNEDI' 9.30 - 12.30 MERCOLEDI' 9.00 - 12.30

oppure contattando gli uffici dell'Area Entrate in Gestione Associata:

20444/788305 🗸 0444 886760 mailto: mzamboni@comune.barbaranomossano.vi.it